

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI

ART. 1 - AMBITO D'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha ad oggetto le attribuzioni e il funzionamento del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici istituito con DR. n. 658 del 10 luglio 2013, in osservanza dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nonché del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

ART. 2 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, in conformità all'art. 22 dello Statuto:

- a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento, curando la diffusione dei risultati di tali attività a livello nazionale e internazionale;
- b) organizza seminari, convegni e altre iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- c) propone la istituzione di corsi di dottorato in base ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo e dalla normativa vigente in materia, e cura l'organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca nonché la nomina del Coordinatore del corso e del Collegio docenti;
- d) propone la istituzione dei corsi di laurea, e dopo la relativa approvazione da parte degli Organi Collegiali di Ateneo, ne affida l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche ai Consigli di corso di studio;
- e) promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream* e propone la istituzione di Scuole di specializzazione;
- f) promuove iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali e internazionali;
- g) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo in materia di ricerca e di didattica, comprensive dei fabbisogni di personale relativi al Dipartimento; formula altresì i programmi di sviluppo della ricerca e della didattica del Dipartimento;
- h) delibera sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari nonché dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto dello Statuto, dello specifico Regolamento di Ateneo e della legge;
- i) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività di didattica e di ricerca dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione paritetica docenti-studenti;

l) espleta attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione secondo le vigenti disposizioni di Ateneo;

m) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 3 ó SEDE E USO DEI LOCALI

1. Il Dipartimento ha sede in Napoli, via Generale Parisi 13, Palazzo Pacanoswki.

2. I locali e i beni concessi in uso al Dipartimento allatto della sua costituzione o successivamente acquisiti possono essere utilizzati, da coloro che ne abbiano titolo, soltanto ai fini dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui allart. 2.

ART. 4 - COMPONENTI E ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Afferiscono al Dipartimento:

a) i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che vi abbiano aderito al momento dell'istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi abbiano aderito posteriormente e/o siano stati chiamati dal Dipartimento;

b) il personale tecnico e amministrativo assegnato dal Direttore generale.

2. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici e gli altri Dipartimenti dell'Ateneo è regolamentata dallo Statuto.

3. Sono Organi del Dipartimento:

- il Direttore;
- il Consiglio di Dipartimento;
- la Giunta di Dipartimento.

ART. 5 ó DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.

2. Il Direttore guida e promuove le attività del Dipartimento, ne cura i rapporti con le altre strutture e gli organi di governo dell'Ateneo, svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e gestionali che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca e della didattica;

- d) presenta, coadiuvato dal Segretario amministrativo, unitamente al budget annuale, il piano annuale per l'utilizzazione dei fondi del Dipartimento, nel quale vengono descritti gli obiettivi del Dipartimento sia in tema di didattica che di ricerca;
- e) predispone a consuntivo, coadiuvato dal Segretario amministrativo e sulla base di quanto predisposto dai Consigli di Corso di studio, dalla Commissione paritetica docenti-studenti e dalla Commissione per la qualità della ricerca, una relazione annuale sull'andamento delle attività di ricerca e didattiche, anche con riferimento alla programmazione del Dipartimento, nonché una relazione inerente all'attività amministrativo-gestionale svolta, da presentarsi al Consiglio di Dipartimento, al Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione;
- f) nomina le commissioni di esame e di laurea, anche su proposta dei Presidenti dei Consigli di corso di studio;
- g) assegna i compiti al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- h) stipula, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i contratti e le convenzioni che, ai sensi della vigente normativa, non richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ateneo; nei casi per i quali sia prevista la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, ove ne sussistano le condizioni, può autorizzare alla sottoscrizione il Direttore del Dipartimento;
- i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca, previa delibera del Consiglio di Dipartimento e relativa delega del Rettore, salve le diverse norme indicate per specifici bandi di ricerca;
- j) formula le richieste di strutture, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;
- k) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all'esplicitamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo e dal Regolamento delle spese da effettuarsi in economia;
- l) autorizza le missioni e le attività di ricerca e didattiche fuori sede dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni.

3. I requisiti soggettivi, le modalità e le procedure di elezione del Direttore sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo; analogamente, il Regolamento generale disciplina la durata della carica e la rieleggibilità del Direttore.

4. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che è nominato con decreto rettorale e che sostituisce il Direttore, su richiesta di quest'ultimo, nei casi di assenza o d'impedimento occasionali; tra i casi di impedimento non si comprendono le situazioni di incompatibilità del Direttore; del pari, non si dà luogo a sostituzione nei casi nei quali il Vicedirettore si trovi in posizione di incompatibilità ai sensi della legge, dello Statuto o del Codice etico.

ART. 6 6 CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni a esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, spettano al Consiglio di Dipartimento:

- a. la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
- b. l'autorizzazione al Direttore a stipulare i contratti, le convenzioni di ricerca o gli accordi di collaborazione previsti nel Titolo IV dello Statuto di Ateneo;
- c. la promozione e il coordinamento delle attività relative ai dottorati di ricerca;
- d. l'adozione delle determinazioni relative al conferimento degli assegni di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia;
- e. la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
- f. la gestione dei fondi destinati alla ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;
- g. le proposte di attivazione e soppressione di corsi di laurea e l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di corso di studio;
- h. le proposte di attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione;
- i. la proposta di attivazione, in concorso con almeno un altro Dipartimento, di una Scuola interdipartimentale o di altra struttura di coordinamento della didattica, l'afferenza ad una Scuola o altra struttura interdipartimentale di coordinamento della didattica già esistente ovvero il distacco dalla stessa;
- j. le proposte al Rettore riguardanti la programmazione triennale di Ateneo, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale tecnico e amministrativo;
- k. la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, sentiti i Consigli di Corso di Studio, con l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e con l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri dipartimenti dell'Ateneo;
- l. la verifica della copertura di tutti gli insegnamenti attivati attraverso un'equa ripartizione dei carichi didattici tra i docenti, sentiti i Consigli di Corso di studio;
- m. la definizione delle attività di tutorato volte ad assistere gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;
- n. la delibera sulla richiesta di afferenza e trasferimento interdipartimentale presentata da professori o ricercatori dell'Ateneo;
- o. la richiesta al Consiglio di Amministrazione di bandi per le valutazioni comparative su proposta di uno o più professori e ricercatori, tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea e/o della ricerca.

- p. le proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;
- q. le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonché di contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
- r. le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale;
- s. la partecipazione alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e l'autorizzazione al Direttore a stipulare i relativi contratti;
- t. la definizione dei criteri per l'utilizzo degli spazi e delle risorse del Dipartimento;
- u. l'approvazione del piano triennale di sviluppo della ricerca e della didattica, proposto dal Direttore;
- u. l'approvazione del budget del Dipartimento, unitamente al piano annuale per l'utilizzazione dei fondi del Dipartimento, e del consuntivo;
- v. l'autorizzazione al Direttore della presentazione e sottoscrizione di programmi e progetti di ricerca e della eventuale richiesta al Rettore della delega alla sottoscrizione degli stessi;
- w. l'approvazione della relazione annuale sulle attività di ricerca, la didattica e l'attività amministrativa svolta, da presentare al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;
- x. la costituzione e composizione delle Commissioni di Dipartimento;
- y. la formulazione di proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti;
- z. la delega alla Giunta, in via generale o per singoli atti, della potestà decisionale su materie di competenza del Consiglio, con i limiti previsti dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 7 del presente Regolamento;
- aa. l'approvazione, a maggioranza assoluta, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

3. In base a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, sono componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli studenti iscritti ai corsi di studio e di specializzazione afferenti al Dipartimento, eletti o designati nel numero e con le modalità e procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo; il

Segretario amministrativo partecipa al Consiglio di Dipartimento, con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio.

4. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno; in assenza del Direttore e per motivi urgenti, il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vicedirettore.

5. Il Consiglio è convocato, di norma, almeno una volta al mese; all'inizio di ogni anno il Direttore individua e comunica ai componenti del Consiglio il calendario annuale delle riunioni dell'Organo consiliare, con valore indicativo e non obbligatorio; il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del budget del Dipartimento e per l'adozione delle delibere obbligatorie previste dalla legge e dallo Statuto; limitatamente a questi casi e nell'ipotesi di inerzia del Direttore, il Consiglio è convocato dal Rettore; il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato dal Direttore su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, che espliciti i punti da inserire all'ordine del giorno; la convocazione è regolarmente eseguita tramite posta elettronica.

6. Sono legittimati a partecipare alle adunanze al Consiglio tutti i soggetti che, a norma del comma 1, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta eccezione per l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto, per le quali il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.

7. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario verbalizzante con il supporto della Segreteria amministrativa del Dipartimento, che lo istruisce; il Segretario verbalizzante viene individuato dal Consiglio a inizio seduta tra i professori di prima fascia, seguendo la regola della rotazione; il verbale è approvato dal Consiglio, di norma nella prima seduta successiva e salvo i casi di approvazione seduta stante, e viene quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; il verbale è conservato presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, a disposizione di tutti gli interessati, fermo restando ogni altro obbligo di comunicazione e trasparenza previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.

8. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni; l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione su iniziativa del Direttore, che ha facoltà di tener conto di eventuali richieste pervenutegli dai componenti del Consiglio; l'integrazione dell'ordine del giorno è obbligatoria se richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio; tutte le eventuali integrazioni debbono essere portate a conoscenza dei componenti del Consiglio almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

9. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze del Consiglio del Dipartimento nella composizione allargata a tutte le componenti che nelle adunanze del Consiglio del Dipartimento in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Il computo degli aventi diritto al voto non include quanti abbiano giustificato la loro assenza; ai fini della valida costituzione dell'Organo deve comunque essere assicurata l'effettiva presenza di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

10. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo prescrivano una diversa maggioranza, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

11. Il Consiglio può deliberare, su proposta del Direttore, la costituzione di Commissioni di lavoro su specifiche tematiche.

12. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto disciplinato nel relativo Regolamento di Ateneo.

ART. 7 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge le funzioni eventualmente assegnate dai Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di delegarle, secondo le modalità e nei limiti disciplinati nel presente articolo.

2. In particolare, la Giunta:

- a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nell'attuazione delle delibere consiliari;
- b) esprime parere obbligatorio al Consiglio sulla proposta di budget e di consuntivo, sulle autorizzazioni di spesa di importo superiore a 1.000 euro e sui scarichi inventariali;
- c) può, in casi di necessità e urgenza, su richiesta del Direttore, adottare delibere di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- d) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale; non sono in ogni caso delegabili alla Giunta l'approvazione del budget, la proposta o la chiamata di professori o ricercatori, anche a tempo determinato, e la richiesta di personale tecnico-amministrativo, in applicazione dell'art. 27 dello Statuto, nonché
 - l'approvazione del consuntivo;
 - l'autorizzazione al Direttore a stipulare i contratti, le convenzioni di ricerca o gli accordi di collaborazione previsti nel Titolo IV dello Statuto di Ateneo;
 - l'adozione delle determinazioni relative al conferimento degli assegni di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia;
 - le proposte di attivazione e soppressione di corsi di laurea e l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di corso di studio;
 - le proposte di attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione;
 - la proposta di attivazione, in concorso con almeno un altro Dipartimento, di una Scuola interdipartimentale o di altra struttura di coordinamento della didattica, l'afferenza ad una Scuola o altra struttura interdipartimentale di coordinamento della didattica già esistente ovvero il distacco dalla stessa;

- le proposte al Rettore riguardanti la programmazione triennale di Ateneo, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale tecnico e amministrativo;
- la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, sentiti i Consigli di Corso di Studio, con l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e con l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri dipartimenti dell'Ateneo;
- la delibera sulla richiesta di afferenza e trasferimento interdipartimentale presentata da professori o ricercatori dell'Ateneo;
- la richiesta al Consiglio di Amministrazione di bandi per le valutazioni comparative su proposta di uno o più professori e ricercatori, tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea e/o della ricerca.
- le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonché di contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
- le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale;
- la partecipazione alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e l'autorizzazione al Direttore a stipulare i relativi contratti;
- l'autorizzazione al Direttore della presentazione e sottoscrizione di programmi e progetti di ricerca e della eventuale richiesta al Rettore della delega alla sottoscrizione degli stessi;
- l'approvazione del piano triennale di sviluppo della ricerca e della didattica;
- l'approvazione della relazione annuale sulle attività di ricerca, la didattica e l'attività amministrativa svolta, da presentare al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;
- la costituzione e composizione delle Commissioni di Dipartimento;
- la formulazione di proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti;
- l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento e sue modifiche.

3. La Giunta è composta da: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, una rappresentanza dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, determinata ai sensi del successivo articolo 8; sono componenti di diritto della Giunta i Presidenti dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento; alla Giunta partecipa il Segretario amministrativo del Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

4. La Giunta deve essere convocata dal Direttore almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a un giorno; la convocazione è regolarmente eseguita tramite posta elettronica.

5. Ai fini della valida costituzione dell'Organo, deve essere assicurata la presenza di almeno il 50% dei componenti aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

6. La presenza alle riunioni della Giunta può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché si svolga con idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza; i componenti della Giunta che intendano partecipare per via telematica devono darne comunicazione al Direttore prima dell'inizio della riunione; in ogni caso, il Presidente della seduta e il Segretario amministrativo devono essere presenti presso la sede di convocazione della riunione.

Art. 8 - COMPONENTI ELETTIVE E MODALITÀ D'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA

1. Le rappresentanze elettive in seno alla Giunta, di cui al precedente articolo, sono fissate complessivamente in numero di sette, rappresentative di tutte le componenti: docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo. In tale numero non si computano il Direttore, il Vicedirettore e i Presidenti dei Consigli di Corso di studio.

2. Il Direttore attiva le procedure per l'elezione delle componenti rappresentative in senso alla Giunta, previste ai commi successivi, entro 15 giorni dal decreto rettorale di nomina a Direttore del Dipartimento.

3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è fissata in una unità ed è eletta in apposita Assemblea del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento e in servizio alla data di convocazione; l'Assemblea è convocata con sollecitudine dal Segretario amministrativo su richiesta del Direttore del Dipartimento; la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata e di essa deve essere data notizia ai destinatari via posta elettronica e mediante affissione all'Albo del Dipartimento; l'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza di almeno un terzo del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento e in servizio alla data di convocazione e procede con voto a scrutinio segreto; risulta eletto il più votato tra i componenti l'Assemblea; in caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane.

4. La rappresentanza elettiva del personale docente è composta da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori ed è eletta dalle rispettive componenti secondo le seguenti modalità: il Direttore convoca i Consigli elettivi, ristretti alle componenti da eleggere, formando seggi distinti per il personale docente di I fascia, di II fascia e ricercatore; i componenti dei seggi sono nominati dal Direttore con proprio decreto, in numero di tre per ogni seggio; la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata e di essa deve essere data

notizia ai destinatari via posta elettronica e mediante affissione all'Albo del Dipartimento; i Consigli eleggono i loro rappresentanti con voto a scrutinio segreto; in caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane.

5. Godono dell'elettorato passivo tutti i professori e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni; determinano la decadenza dalla Giunta il trasferimento ad altra struttura, esterna o interna all'Ateneo, il collocamento in pensione, la perdita o il passaggio ad altro ruolo nel corso del mandato elettivo.

6. Il Direttore prende atto degli eletti delle diverse componenti con apposita comunicazione indirizzata al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

7. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, il Direttore attiva con sollecitudine le procedure per la convocazione dell'Assemblea o del Consiglio elettivo interessato, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 9 - STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di studio.

2. I Consigli gestiscono e sono responsabili dei Corsi di studio loro assegnati, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

3. La composizione e le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di studio sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 10 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, i cui compiti sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da un docente, ovvero due in caso di corso di studio magistrale a ciclo unico, per ciascuno dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento, designati dal relativo Consiglio di Corso di studio con le modalità di cui al comma 3, e da uno studente, ovvero due in caso di corso di studio magistrale a ciclo unico, designato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti ai Corsi di studio facenti capo al Dipartimento, con esclusione di quelli eletti quali rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento o nel Consiglio di Corso di studio; la Commissione nomina il proprio Presidente tra i professori di ruolo componenti; in assenza di accordo prevale il criterio dell'anzianità nel ruolo; ai lavori della Commissione possono partecipare, ove ne facciano richiesta o siano convocati, i Presidenti dei Consigli di Corso di studio.

3. I docenti componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Corso di studio con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. La Commissione dura in carica due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo; delle sedute è redatto verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni adottate.

ART. 11 - COMMISSIONE PER LA QUALITÀ DELLA RICERCA

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione per la qualità della ricerca; essa svolge attività istruttoria e di supporto alle delibere consiliari e all'espletamento delle funzioni del Direttore in materia di programmazione, esecuzione e controllo delle attività di ricerca; la Commissione, altresì, è responsabile del monitoraggio della qualità della ricerca svolta presso il Dipartimento, potendo al riguardo svolgere rilevazioni, accedere a banche dati, promuovere e coordinare la costruzione di archivi della ricerca, proporre azioni di miglioramento della ricerca dipartimentale.

2. In particolare, la Commissione:

- a) collabora con il Direttore alla predisposizione della proposta di piano triennale di sviluppo della ricerca, del piano annuale di utilizzazione dei fondi del Dipartimento e della relazione annuale sulle attività di ricerca svolte;
- b) svolge un'azione sistematica di monitoraggio della ricerca del Dipartimento, rilevando e ordinando i risultati dell'attività di ricerca dipartimentale secondo i parametri e le procedure utilizzati in ambito nazionale e internazionale e redigendo una relazione con frequenza almeno annuale;
- c) propone criteri per l'allocazione delle risorse finanziarie ai fini della promozione dell'attività di ricerca del Dipartimento;
- d) propone azioni incentivanti l'attività di ricerca di neo-laureati, dottorandi e assegnisti;
- e) promuove lo sviluppo, la gestione e la valutazione dei dottorati di ricerca;
- f) svolge azione di promozione, coordinamento e monitoraggio della partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, in collegamento con le strutture di Ateneo.

3. La Commissione è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante degli assegnisti di ricerca, un rappresentante dei dottorandi.

4. I membri della Commissione vengono designati dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente a voto palese.

ART. 12 - COMITATO D'INDIRIZZO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato d'indirizzo per la ricerca e la didattica; esso ha funzioni di proposta e di confronto, per gli Organi del Dipartimento, su materie rilevanti per la promozione e lo sviluppo delle attività del Dipartimento.

2. Del Comitato sono invitati a far parte stabilmente i rappresentanti dei soggetti istituzionali ed economici che costituiscono i principali interlocutori sociali del Dipartimento; l'invito è formulato dal Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento.

3. Il Comitato è presieduto dal Direttore del Dipartimento, che lo convoca almeno tre volte l'anno; in rappresentanza del Dipartimento, partecipano di diritto alle riunioni del Comitato il Vicedirettore, i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, il Presidente della Commissione

paritetica docenti-studenti, il Presidente della Commissione per la qualità della ricerca; può partecipare alle riunioni ogni altro componente del Dipartimento che sia interessato ad un tema specifico iscritto all'ordine del giorno, dandone preventiva comunicazione al Direttore; delle convocazioni del Comitato è data idonea pubblicità tra i componenti del Dipartimento; il Direttore riferisce degli esiti delle riunioni di Comitato nel corso della prima Giunta e del primo Consiglio di Dipartimento successivi.

ART. 13 ó STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.
2. Il Segretario Amministrativo, in particolare:
 - a) supporta il Direttore e con questi collabora nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e contabili;
 - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento, disponendo di voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio;
 - c) partecipa alla Giunta del Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione;
 - d) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione annuale sulle attività di didattica, di ricerca e amministrative svolte dal Dipartimento;
 - e) istruisce il verbale delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e collabora con il Segretario verbalizzante alla sua redazione, essendone quest'ultimo l'unico responsabile assieme al Direttore
3. L'attività didattica del Dipartimento viene svolta con il supporto della Segreteria didattica del Dipartimento in coordinamento con altre strutture e/o articolazioni funzionali dell'Ateneo.

ART. 14 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale entro i limiti previsti dalla normativa vigente; il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace ed efficiente delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Il Dipartimento è soggetto a monitoraggio e valutazione al fine della verifica della regolarità amministrativo-contabile e del controllo dell'efficienza gestionale, nonché della capacità di conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale; a tal fine è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai competenti organi di controllo.
3. Il Dipartimento gestisce i propri fondi nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità e dei propri Regolamenti interni.

ART. 15 - RINVII NORMATIVI

Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei dipartimenti; in particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Napoli óParthenopeó.

ART. 16 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il Regolamento del Dipartimento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri ed entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione.

2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni successivi alla presentazione formale delle proposte. Le modifiche devono essere deliberate dal Consiglio con la maggioranza prevista al comma 1 del presente articolo.